

Comune di Santa Venerina

Provincia di Catania
C F 00482350873

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 65 del 7.9.2015

OGGETTO: Regolamento per l'adozione da parte di soggetti pubblici e privati di spazi destinati a verde pubblico."

L'anno duemilaquindici il giorno sette del mese di Settembre alle ore 21,00 nella sede municipale sita in Piazza Regina Elena, sala consiliare Maria Grazia Cutuli, regolarmente convocato con nota prot. 11906 del 27.8.2015 si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria

Risultano presenti all'appello:

		Pres.	Ass.
1	<i>Bonanno Giosi</i>	<i>P</i>	
2	<i>Conti Irene Antonina</i>	<i>P</i>	
3	<i>Di Paola Alfio</i>		<i>A</i>
4	<i>Foti Camillo</i>	<i>P</i>	
5	<i>Fresta Massimo Orazio</i>	<i>P</i>	
6	<i>Grasso Giuseppe Rita</i>	<i>P</i>	
7	<i>Leotta Chiara Savia</i>	<i>P</i>	
8	<i>Marano Giuseppe</i>	<i>P</i>	
9	<i>Patanè Sandra Maria</i>	<i>P</i>	
10	<i>Puglisi Francesco</i>	<i>P</i>	
11	<i>Raciti Salvatore</i>	<i>P</i>	
12	<i>Rapisarda Valeria</i>	<i>P</i>	
13	<i>Sorbello Alfio Antonio</i>		<i>A</i>
14	<i>Sorbello Fabio</i>	<i>P</i>	
15	<i>Trovato Alfio</i>	<i>P</i>	

N. Presenti 13 N. assenti 2

Partecipa il segretario comunale dott.ssa Nerina Scandura.

Assume la presidenza il Consigliere Giuseppe Grasso, nella qualità.

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

E' presente il Sindaco per l'Amministrazione.

Sono nominati scrutatori i Consiglieri : Bonanno, Conti, Fresta.

Il Presidente del Consiglio passa alla trattazione del punto all'ordine del giorno avente per oggetto "Proposta di regolamento per l'affidamento senza fini di lucro a soggetti pubblici e privati destinati a verde pubblico."

Interviene il Consigliere Di Paola facendo presente che la Commissione ha valutato alcuni emendamenti a partire dall'oggetto stesso del regolamento.

Il Consigliere Marano con mozione d'ordine propone di votare per ultimo questo emendamento.

Il Consigliere Di Paola propone di dare per letto il regolamento proposto dall'ufficio e di leggere e votare articolo per articolo il testo del regolamento rivisto dalla Commissione.

Il Consigliere Marano ricorda di aver presentato una mozione d'ordine.

Il Consigliere Sorbello Fabio replica che l'oggetto della discussione è stato ampiamente dibattuto ed in modo puntuale; non comprende a cosa servano i gruppi consiliari se ciò che viene discusso, poi in Consiglio viene sconfessato dagli appartenenti allo stesso gruppo.

Il Consigliere Marano ritira la mozione visto che la stessa non è stata messa ai voti come dovrebbe essere fatto.

Il Consigliere Di Paola chiede che l'emendamento all'oggetto proposto dalla Commissione venga messo ai voti.

Il Presidente mette ai voti la proposta di emendamento sostituire "regolamento per l'affidamento senza fini di lucro a soggetti pubblici e privati di spazi destinati a verde pubblico" con "Regolamento per l'adozione da parte di soggetti pubblici e privati di spazi destinati a verde pubblico"

Presenti 15 assenti 0

Favorevoli 10 contrari 0 astenuti 5 (Fresta, Marano, Patanè, Raciti, Sorbello Alfio)

Interviene il Segretario comunale per chiarire che è facoltà del consiglio decidere se la proposta vada votata nel complesso o articolo per articolo in ogni caso gli emendamenti vanno letti singolarmente e votati singolarmente.

Il Consigliere Raciti interviene dicendo che in Commissione sono stati riformulati gli articoli con l'ausilio dell'Ingegnere Arcidiacono, per ottenere il parere favorevole, quindi sono stati costretti a lavorare per modificarlo. Non c'è alcuna forma di ostruzionismo nei confronti di questo regolamento. E' soddisfatto dalla stesura attuale del regolamento e lo considera un bene per la collettività

Il Presidente del Consiglio chiede di dare per letti gli articoli del regolamento allegato alla proposta e di procedere alla lettura articolo per articolo della proposta della commissione.

Tutti i Consiglieri sono favorevoli alla lettura del regolamento emendato e dare per letto il regolamento proposto dall'ufficio.

Esce il Consigliere Fresta

Presenti 14 assenti 1 (Fresta)

Il Consigliere Di Paola puntualizza alcune date relative all'iter che ha portato il regolamento in Consiglio comunale.

Esce il Consigliere Di Paola .

Presenti 13 assenti 2 (Di Paola, Fresta).

Il Consigliere Rapisarda propone di sostituire l'art. 1 con quello proposto dalla commissione, di cui dà lettura.

Il Presidente mette ai voti l'articolo 1 emendato.

Presenti 13 assenti 2 (Di Paola, Fresta).

Favorevoli 13 contrari 0 astenuti 0.

Si procede alla lettura dell'emendamento all'art. 2.

Il Presidente mette ai voti l'articolo 2 emendato.

Presenti 13 assenti 2 (Di Paola, Fresta)

Favorevoli 13 contrari 0 astenuti 0

Si procede alla lettura dell'emendamento all'art. 3

Esce il Consigliere Sorbello Fabio

Presenti 12 assenti 3 (Di Paola, Fresta, Sorbello Fabio)

Il Presidente mette ai voti l'articolo 3 emendato.

Favorevoli 12 contrari 0 astenuti 0.

Si procede alla lettura dell'emendamento all'art. 4.

Presenti 12 assenti 3 (Di Paola, Fresta, Sorbello Fabio).

Il Presidente mette ai voti l'articolo 4 emendato.

Favorevoli 12 contrari 0 astenuti 0

Si procede alla lettura dell'emendamento all'art. 5

Presenti 12 assenti 3 (Di Paola, Fresta, Sorbello Fabio)

Il Presidente mette ai voti l'articolo 5 emendato.

Favorevoli 12 contrari 0 astenuti 0

Si procede alla lettura dell'emendamento all'art. 6

Presenti 12 assenti 3 (Di Paola, Fresta, Sorbello Fabio)

Il Presidente mette ai voti l'articolo 6 emendato.

Favorevoli 12 contrari 0 astenuti 0

Entra il Consigliere Sorbello Fabio

Presenti 13 assenti 3 (Di Paola, Fresta)

Entra il Consigliere Di Paola

Presenti 14 assenti 1 (Fresta)

Il Consigliere Marano interviene e chiede come avverrà la rimozione dei cartelli a conclusione dell'adozione dell'area.

Il Consigliere Foti non comprende la tempistica e non ravvisa quali siano i vantaggi per l'adottante lo spazio a verde.

Il Consigliere Rapisarda ritiene legittima la perplessità del Consigliere Foti, ma esiste già un altro regolamento che persegue fini economici. Questo regolamento non sostituisce l'altro. Sostanzialmente questo potrebbe definirsi un atto di "volontariato". L'unico scopo che ha questo regolamento, è quello di regolamentare le iniziative che spesso si svolgono nel nostro territorio dettate dalla buona volontà dei singoli o delle associazioni.

Il Consigliere Di Paola evidenzia che è questa la ragione del cambiamento del nome, proprio per distinguerlo dall'altro regolamento già esistente.

Il Consigliere Patanè fa notare che al comma 7 dell'art. 7 non sono chiari i termini per l'esecuzione lavori.

Il Consigliere Raciti chiarisce a suo parere cosa si intende per pubblicità su cartellone.

Il Consigliere Foti sostiene che la gestione del verde si dovrebbe affrontare con un solo regolamento. A suo modo di vedere bisogna dare degli incentivi. Questa non è la strada giusta per risolvere il problema del verde.

Il Sindaco interviene per dare un contributo costruttivo alla discussione. L'intento del regolamento è facilitare l'adozione degli spazi a verde, suggerisce di avviare questo regolamento con la possibile aggiunta nel cartello del logo se l'adottante è un'azienda e della propria grafica senza sconfinare però nel campo della pubblicità. Chi invece volesse utilizzare lo strumento della pubblicità, allora verrebbe supportato dall'altro regolamento già esistente.

Il Consigliere Fresta non condivide il tenore del regolamento in quanto a suo avviso è un doppione di quello esistente e bisogna distinguere cosa è pubblicità da cosa non lo è.

Il Consigliere Trovato è favorevole all'emanazione del regolamento in questa direzione. Si snellirebbe l'operato degli operai comunali avendo la possibilità di impegnare queste risorse in altre attività. Concorda nella possibilità di riconoscere un incentivo all'adottante. Se necessario le Commissioni competenti sin da subito si potranno riunire al fine di modificare il regolamento sulla pubblicità.

Replca l'Ingegnere Arcidiacono chiarendo che per alcuni cartelli bisogna rispettare il codice della strada. Con questo regolamento si voleva mediare questa situazione ed evitare di creare anche delle situazioni di potenziale pericolo per gli automobilisti.

Il Consigliere Trovato propone che in aggiunta al cartello si possa trovare un modo affinché gli interventi sostanziali fatti dall'adottante vengano messi in evidenza e che lo stesso ne abbia anche un tornaconto.

L'Ingegnere Arcidiacono specifica che gli interventi previsti sono solo di manutenzione ordinaria.

Il Consigliere Marano aveva pensato che con questo regolamento si volesse superare il precedente, troppo complesso.

Il Consigliere Di Paola sottolinea che la caratteristica di questo regolamento è quella di poter dare uno spazio verde a chiunque senza fini di pubblicità, senza fini di lucro.

Secondo il Consigliere Foti bisogna trovare soluzioni per agevolare l'adozione visto che il regolamento è importante.

Interviene il Sindaco dicendo che stiamo ipotizzando una strada che hanno percorso altri comuni. Non è in discussione il vecchio regolamento che in altra occasione si potrà anche abrogare o modificare. Stasera il problema non è se è pubblicità o meno. Questo regolamento è semplicemente uno strumento che può far funzionare meglio il verde pubblico.

Esce il Consigliere Foti

Presenti 13 assenti 2 (Foti, Fresta)

Il Consigliere Raciti dice che attraverso il regolamento vigente non sono state adottate aree. Con questo nuovo regolamento si vuole creare una attenzione al verde, al senso civico.

Il Presidente pone ai voti l'emendamento al comma 12 dell'art. 7.

Presenti 13 assenti 2 (Foti, Fresta).

Favorevoli 13 contrari 0 astenuti 0.

Esce il Consigliere Patanè entra il Consigliere Foti.

Presenti 13 assenti 2 (Fresta, Patanè).

Si procede alla lettura dell'emendamento all'art. 7.

Presenti 13 assenti 2 (Fresta, Patanè).

Il Presidente mette ai voti l'articolo 7 emendato.

Favorevoli 13 contrari 0 astenuti 0

Si procede alla lettura dell'emendamento all'art. 8

Esce il Consigliere Puglisi

Presenti 12 assenti 3 (Fresta, Patanè, Puglisi)

Entra il Consigliere Patanè

Presenti 13 assenti 2 (Fresta, Puglisi)

Il Presidente mette ai voti l'articolo 8 emendato.

Favorevoli 13 contrari 0 astenuti 0

Si procede alla lettura dell'emendamento all'art. 9

Presenti 13 assenti 2 (Fresta, Puglisi)

Favorevoli 13 contrari 0 astenuti 0

Si procede alla lettura dell'emendamento all'art. 10

Escono i Consiglieri Di Paola e Raciti

Presenti 11 assenti 4 (Di Paola, Fresta, Puglisi, Raciti)

Entra il Consigliere Fresta

Presenti 12 assenti 3 (Di Paola, Puglisi, Raciti)

Esce il Consigliere Fresta

Presenti 11 assenti 4 (Di Paola, Fresta, Puglisi, Raciti)

Il Presidente mette ai voti l'articolo 10 emendato.

Favorevoli 11 contrari 0 astenuti 0

Entra il Consigliere Raciti

Presenti 12 assenti 3 (Di Paola, Fresta, Puglisi)

Si procede alla lettura dell'emendamento all'art. 11

Il Presidente mette ai voti l'articolo 11 emendato.

Presenti 12 assenti 3 (Di Paola, Fresta, Puglisi)

Favorevoli 12 contrari 0 astenuti 0

Si procede alla lettura dell'emendamento all'art. 12

Entra il Consigliere Di Paola

Presenti 13 assenti 2 (Fresta, Puglisi)

Il Presidente mette ai voti l'articolo 12 emendato.

Favorevoli 13 contrari 0 astenuti 0

Si pone ai voti il regolamento nella sua interezza così come emendato

Presenti 13 assenti 2 (Fresta, Puglisi)

Favorevoli 13 contrari 0 astenuti 0

II CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di delibera emendata avente per oggetto “Regolamento per l’adozione da parte di soggetti pubblici e privati di spazi destinati a verde pubblico.”

Visto il parere tecnico favorevole espresso dal responsabile dell’Area III .

Visto il parere favorevole della 3° Commissione consiliare

Visto lo statuto comunale.

Visto l’esito della votazione.

DELIBERA

Approvare la proposta di delibera emendata avente per oggetto “Regolamento per l’adozione da parte di soggetti pubblici e privati di spazi destinati a verde pubblico.”, che allegata al presente atto ne fa parte integrante e sostanziale.

Alle ore 00,40 la seduta è sciolta.



N Proposta

Allegato alla delibera Consiglio Comunale 65/2015

COMUNE DI SANTA VENERINA
Provincia di Catania

Oggetto Regolamento per l'affidamento senza fini di lucro a soggetti pubblici e privati di spazi destinati a verde pubblico.

UFFICIO PROPONENTE : Amministrazione Comunale

DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA

PREMESSO CHE :

- Il comune di Santa Venerina nella consapevolezza che il verde urbano si inserisce nel contesto più ampio di Bene Comune da tutelare e che per le sue molteplici funzioni (climatico ecologiche, urbanistiche, sociali) garantisce un miglioramento della qualità urbana, intende regolamentare l'affidamento di aree e spazi verdi di proprietà pubblica da parte di cittadini, condomini, imprese, associazioni, istituzioni scolastiche, circoli terza età ed altri soggetti privati o pubblici che vi abbiano interesse, al fine di mantenere, conservare e migliorare le aree pubbliche già sistemate a verde dal Comune e/o riqualificare a verde nuove aree con relativa manutenzione, secondo le destinazioni urbanistiche vigenti;
- Gli Enti pubblici del territorio comunale potranno, altresì, mediante apposita convenzione, mettere a disposizione del Comune, ulteriori aree di proprietà pubblica per le predette finalità;
- l'affidamento dovrà avvenire a mezzo di apposita convenzione sottoscritta tra le parti;
- l'affidamento dell'area a verde non potrà in alcun caso comportare inibizioni o limitazioni dell'uso dell'area da parte del pubblico ad eccezione di quelle eventualmente disciplinate da affidamento con bando pubblico.

VISTO lo schema di regolamento per l'affidamento senza fini di lucro a soggetti pubblici e privati di spazi destinati a verde pubblico, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale composto da n. 12 articoli;

VISTA la delibera G.M 63/2015 del con la quale è stato adottato lo schema di regolamento da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale

RITENUTO di sottoporre il predetto schema di Regolamento all'esame della Commissione Consiliare per la successiva trattazione in Consiglio Comunale;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento è individuabile nella persona del Responsabile dell'Area tecnica;

DATO ATTO che la presente proposta non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell'Area IV ai sensi dell'art. 49, co. 1 e 147 bis, co. 1 del D.Lgs. 267/2000 e art. 12 della L. R. n.30/2000;

VISTO il Testo unico degli Enti Locali;

VISTI:

il D. Lgs. 165/2001;
i CCNLL vigenti;
l'OREL 15/03/1963 e successive modifiche;
la L.R. n. 30/2000;
la L.R. n. 48/91;

Per i motivi espressi in narrativa,

PROPONE

- 1) **DI APPROVARE**, per le motivazioni di cui in premessa e che si intendono qui integralmente riportate, il regolamento per l'affidamento senza fini di lucro a soggetti pubblici e privati di spazi destinati a verde pubblico allegato alla presente composta da n. 12 articoli.
- 2) **DI APPROVARE** lo schema di convenzione per l'affidamento senza fini di lucro a soggetti pubblici e privati di spazi destinati a verde pubblico allegato alla presente
- 3) **DI DARE ATTO** che il Responsabile del procedimento, individuabile nel Responsabile dell'Area Tecnica provvederà ad adottare gli atti conseguenti alla presente deliberazione;


A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Giuseppe...', with a long horizontal stroke extending to the right.

OGGETTO: Regolamento per l'affidamento senza fini di lucro a soggetti pubblici e privati di spazi destinati a verde pubblico.

A) AREA IV – TECNICA

Il sottoscritto nella sua qualità di responsabile della suddetta area “Sulla presente proposta di deliberazione si esprime ai sensi dell'art .49, comma 1 e 147 bis comma 1 D .Lgs 267/2000 parere **FAVOREVOLE** di regolarità tecnica, ”


Santa Venerina li 25/6/2015


Il Titolare della P.O. Area 4 -Tecnica
Ing. Rosario Arcidiacono

B) AREA III FINANZIARIA E TRIBUTI

Il sottoscritto nella sua qualità di responsabile della suddetta area “Sulla presente proposta di deliberazione si esprime ai sensi dell'art.49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs 267/2000 parere **FAVOREVOLE** di regolarità contabile

Santa Venerina li 25/6/2015


Il Titolare della P.O. Area 3
Economico E Finanziaria
Dott. Giuseppe Sapienza



COMUNE DI SANTA VENERINA
Provincia di Catania

**REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO SENZA FINI DI
LUCRO A SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI DI SPAZI
DESTINATI A VERDE PUBBLICO**

Santa Venerina Giugno 2015

REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO SENZA FINI DI LUCRO A SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI DI SPAZI DESTINATI A VERDE PUBBLICO

Articolo 1 - Finalità

Articolo 2 - Oggetto e disciplina

Articolo 3 - Aree ammesse

Articolo 4 - Soggetti ammessi

Articolo 5 - Interventi ammessi

Articolo 6 - Richiesta di affidamento

Articolo 7 - Oneri e obblighi a carico dei soggetti affidatari

Articolo 8 - Partecipazione dell’Amministrazione Comunale

Articolo 9 - Durata e rilascio dell’autorizzazione di affidamento

Articolo 10 - Responsabilità

Articolo 11 - Clausole interpretative

Articolo 12 - Contenzioso e foro competente

ARTICOLO 1 FINALITÀ

1. L'Amministrazione Comunale nella consapevolezza che il verde urbano si inserisce nel contesto più ampio di Bene Comune da tutelare e che per le sue molteplici funzioni (climatico ecologiche, urbanistiche, sociali) garantisce un miglioramento della qualità urbana, con il presente regolamento intende disciplinare l'affidamento di aree e spazi verdi di proprietà pubblica da parte di cittadini, condomini, imprese, associazioni, istituzioni scolastiche, circoli terza età ed altri soggetti privati o pubblici che vi abbiano interesse, come meglio indicati all'art. 4 (soggetti ammessi), al fine di mantenere, conservare e migliorare le aree pubbliche già sistemate a verde dal Comune e/o riqualificare a verde nuove aree con relativa manutenzione, secondo le destinazioni urbanistiche vigenti.
2. L'area a verde mantiene le funzioni ad uso pubblico, in base alle destinazioni previste dagli strumenti urbanistici vigenti. L'Amministrazione Comunale si avvarrà per quanto concerne gli aspetti operativi di applicazione del regolamento dei propri organi tecnici ed amministrativi.
3. Gli Enti pubblici del territorio comunale potranno, mediante apposita convenzione, mettere a disposizione del Comune, ulteriori aree di proprietà pubblica per le finalità di cui al presente Regolamento.

ARTICOLO 2 OGGETTO E DISCIPLINA

1. L'affidamento delle aree verdi prevede l'assegnazione ai soggetti individuati all'art. 4, di spazi ed aree verdi di proprietà comunale e nel rispetto delle normativa vigente.
2. L'affidamento avverrà a mezzo di apposita convenzione sottoscritta tra le parti, denominata "Convenzione di affidamento" con la quale i soggetti che ne abbiano fatto richiesta si impegnano a quanto previsto dal successivo art. 7.
3. L'area a verde mantiene le funzioni e le destinazioni previste dagli strumenti urbanistici vigenti.
4. E' vietata qualsiasi attività a scopo di lucro per tutti gli interventi ammessi dal presente Regolamento ad eccezione di quelle eventualmente disciplinate da affidamento con bando pubblico.
5. L'Amministrazione predispone iniziative idonee per assicurare la più ampia e diffusa conoscenza del presente Regolamento.
6. L'affidamento dell'area a verde non potrà in alcun caso comportare inibizioni o limitazioni dell'uso dell'area da parte del pubblico ad eccezione di quelle eventualmente disciplinate da affidamento con bando pubblico.

ARTICOLO 3 AREE AMMESSE

1. Ai fini dell'affidamento per spazi a verde pubblico si intendono le aree di proprietà comunale destinate a verde:
 - Aiuole;
 - Giardini;
 - Fioriere e aiuole mobili destinate all'arredo urbano, rotatorie e spartitraffico;
 - Aree a verde di pertinenza dei plessi scolastici;
 - Altri spazi a verde.
 - Fioriere ed aiuole mobili donate dai privati o enti pubblici secondo le prescrizioni dettate dall'Amministrazione comunale.

2. L'elenco delle aree a verde pubblico disponibili per l'affidamento in termini di sola manutenzione e quelle da riqualificare sarà approvato dalla Giunta Comunale e pubblicato unitamente al presente Regolamento sul portale del Comune e sarà reso pubblico mediante pubblicazione all'albo pretorio e nel sito istituzionale dell'Ente.

3. Gli elenchi di cui al precedente comma 2 non sono tassativi, pertanto il soggetto interessato può proporre di adottare delle aree a verde rientranti tra le tipologie indicate al comma 1 ma non comprese nei suddetti elenchi, di proprietà del Comune. Queste richieste saranno valutate dal Responsabile del competente Servizio del Comune .

4. L'elenco delle specie botaniche da indicare nei progetti di riconversione delle aree di cui al successivo art. 5, punto 2 sarà predisposto e reso pubblico a cura del Servizio gestione del verde pubblico del Comune. Detto elenco non è tassativo ma suscettibile di integrazioni, eventualmente proposte dai soggetti adottanti, previo parere positivo del Servizio.

ARTICOLO 4 SOGGETTI AMMESSI

1. Le aree e gli spazi indicati all'articolo precedente possono essere affidati a:

- a. cittadini e residenti, come singoli ovvero costituiti in forma associata (associazioni, anche non riconosciute, circoli, comitati, condomini);
- b. organizzazioni di volontariato;
- c. istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, parrocchie, enti religiosi;
- d. soggetti giuridici ed operatori commerciali;
- e. istituzioni ed enti pubblici.

2. I soggetti diversi dai singoli cittadini, per ottenere l'affidamento, devono indicare un proprio referente.

ARTICOLO 5 INTERVENTI AMMESSI

Le tipologie di intervento sulle aree verdi adottate possono comprendere:

a) la manutenzione ordinaria, cioè tutela igienica, pulizia e conferimento dei rifiuti solidi urbani, sfalcio periodico dei prati e relativo conferimento dei rifiuti organici; lavorazione del terreno ed eventuali concimazioni, semina prati, cura e sistemazione dei cespugli e delle siepi, annaffiatura e quant'altro necessario alla tutela, cura e manutenzione da definire in funzione delle caratteristiche e della tipologia dell'area verde.

b) la riqualificazione e manutenzione, cioè una nuova progettazione dell'area con la piantagione di piante, fiori, alberi, arbusti, siepi e semina prati ed inserimento di nuovi arredi urbani, il tutto nel rispetto della normativa vigente, previo parere positivo dell'Ufficio tecnico.

I lavori di potatura degli alberi e degli arbusti dovranno essere autorizzati e concordati con i tecnici del Comune.

ARTICOLO 6 RICHIESTA DI AFFIDAMENTO

1. La richiesta di affidamento deve essere presentata presso il Protocollo Generale del Comune, secondo lo schema "Richiesta di affidamento", in cui è obbligatorio indicare il nominativo del referente per ottenere l'affidamento.

2. Per richieste di intervento ordinario (art. 5 comma 1), acquisito il parere dell'Area Tecnica, l'ufficio preposto predispone la convenzione e procede alla sottoscrizione della stessa, congiuntamente con il Dirigente del Servizio Tecnico e con l'affidatario, tenuto

conto dei seguenti criteri: ordine temporale di presentazione delle domande, completezza della documentazione, qualità del progetto, rispondenza alle finalità del Regolamento.

3. In caso di interventi di carattere straordinario (art. 5 comma 2) o insistenti su aree di particolare interesse (valutazione rimessa all'Amministrazione Comunale), la richiesta di affidamento corredata dalla necessaria documentazione, come di seguito descritta, viene esaminata dalla Giunta Comunale che, acquisito il parere dell'ufficio competente e valutata la richiesta, delibera l'assegnazione in affidamento dell'area verde, dando nel contempo mandato all'ufficio competente per la stipula della convenzione.

4. L'affidamento si realizza attraverso la stipula di una convenzione fra il soggetto affidatario e il Comune.

5. La proposta di affidamento deve essere corredata dalla necessaria documentazione in relazione alla tipologia dell'intervento e precisamente:

a) se gli interventi sull'area prevedono la sola manutenzione ordinaria (art. 5 n. 1) la proposta di affidamento dovrà essere corredata della seguente documentazione:

I. rilievo fotografico dell'area oggetto di intervento;

II. piano di manutenzione con il dettaglio delle operazioni che si intendono realizzare;

b) se gli interventi sull'area prevedono la riqualificazione e manutenzione (art. 5 n. 2) la proposta di affidamento dovrà essere corredata della seguente documentazione:

I. descrizione dello stato dell'area completo dell'arredo urbano esistente e delle piante presenti, con relativa documentazione fotografica;

II. relazione descrittiva e tavole di progetto dell'intervento di riqualificazione dell'area verde redatto dal soggetto affidatario, con il dettaglio degli interventi previsti, la specifica delle piante da mettere a dimora ed il successivo piano di manutenzione con il dettaglio delle operazioni che si intendono realizzare;

III. l'indicazione della ragione sociale dell'Impresa esecutrice dei lavori, la sua appartenenza alla categoria OS24, la dichiarazione di assenza per la stessa delle condizioni di incapacità di contrarre rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 38 comma 1 D.lgs. 163/2006) e di ogni altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale nonché la dichiarazione di assenza d'impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cauteli antimafia (L.575/65 e successive modificazioni)

6. Tutte le soluzioni tecniche previste dalla proposta devono essere pienamente compatibili con le vigenti normative a livello nazionale, regionale e comunale.

7. Il progetto di sistemazione dell'area data in affidamento deve rispondere ai requisiti di razionalità, funzionalità ed armonizzazione con il contesto in cui è inserita e con il programma o le prescrizioni comunali; dovrà inoltre rispondere ai requisiti di compatibilità con l'interesse generale e di rispetto delle norme di circolazione e sicurezza stradale;

8. Gli interventi proposti non devono comportare la creazione di barriere architettoniche o elementi strutturali tali da pregiudicare la normale fruizione dell'area.

ARTICOLO 7 ONERI E OBBLIGHI A CARICO DEI SOGGETTI AFFIDATARI

1. I soggetti affidatari prendono in consegna l'area/lo spazio pubblico impegnandosi, a titolo gratuito, alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 5; il tutto, con continuità e prestando la propria opera secondo quanto sottoscritto nell'apposita convenzione senza alterarne in alcun modo le finalità e le dimensioni.

2. Ogni variazione, innovazione, eliminazione o addizione, che non sia già contemplata nella richiesta di affidamento, deve essere sottoposta all'attenzione del Servizio Gestione del verde ed essere preliminarmente autorizzata mediante comunicazione scritta al

soggetto affidatario. Tutte le soluzioni tecniche proposte, sia in termini agronomici che strutturali, devono essere pienamente compatibili con le normative vigenti.

3. L'area deve essere conservata nelle migliori condizioni di uso e con la massima diligenza.

4. Sono a carico del soggetto adottante la manutenzione ordinaria dell'area verde e la pulizia delle superfici delle aiuole.

5. È vietata qualsiasi attività che contrasti con l'uso dell'area e che determini discriminazione tra i cittadini utilizzatori della stessa. L'area rimane permanentemente destinata ad uso e funzioni previste dai regolamenti urbanistici vigenti.

6. È vietato l'utilizzo di diserbanti e antiparassitari, per tutti gli interventi di cui all'art. 5; qualunque intervento si dovesse rendere necessario dovrà essere preventivamente comunicato ed autorizzato dal Servizio competente.

7. Il Comune, a mezzo del Settore Tecnico e della Polizia Municipale, effettua sopralluoghi per verificare lo stato dei lavori di conservazione e manutenzione delle aree date in affidamento, richiedendo, se del caso, l'esecuzione di quanto ritenuto necessario in attuazione della convenzione e della documentazione tecnica. In caso di inadempienza troveranno applicazione le disposizioni di cui all'art. 9 comma 3.

8. Impedimenti di qualsiasi natura che si frappongono all'esecuzione degli interventi di cui alla convenzione devono essere tempestivamente comunicati al Servizio competente, onde consentire l'adozione dei necessari interventi.

9. Il soggetto affidatario è tenuto a salvaguardare gli impianti esistenti, anche di proprietà di altri soggetti, ed a consentire ogni intervento di manutenzione straordinaria o di rifacimento si rendesse necessario.

10. Il soggetto affidatario deve farsi carico dell'assunzione di ogni responsabilità, civile e penale, per eventuali danni causati a terzi derivanti dall'esecuzione dei lavori di cui all'art. 5 o dalla cattiva manutenzione degli spazi affidati. Il soggetto affidatario deve, inoltre, farsi carico di ogni responsabilità civile e penale, per eventuale infortunio ai privati che svolgono per conto di esso le attività previste dall'art. 5.

11. Il soggetto affidatario deve sempre operare nel rispetto delle normative di prevenzione degli infortuni e di tutela della pubblica incolumità.

12. Tutto quanto autorizzato e introdotto e/o messo a dimora sullo spazio pubblico, a cura dell'adottante, si intende acquisito al patrimonio comunale ad eccezione delle strutture amovibili che, al termine della convenzione, devono essere rimosse.

13. È consentita l'utilizzazione delle bocchette idriche laddove esistenti; detta utilizzazione è autorizzata esclusivamente per le necessità derivanti dall'atto di Convenzione sottoscritto.

14. L'affidatario, qualora ne faccia richiesta, può apporre a sua cura e spese un cartello indicante il logo del Comune di Santa Venerina e la dicitura "questa/o aiuola/spazio verde è curata/o da" seguita dalla denominazione del soggetto affidatario. È fatto espresso divieto per l'affidatario di cedere a terzi il cartello ovvero parte dello stesso per comunicazioni di natura commerciale. Il cartello indicante i dati dell'affidatario, dovrà comunque rispettare le seguenti specifiche tecniche:

dimensione massima del cartello cm 70 (orizzontale) x 50 (verticale);

altezza massima del cartello, comprensivo della struttura di sostegno, cm 80 dal piano di calpestio interno all'area verde/suolo;

numero massimo 1 cartello per ogni 500 mq. di area affidata.

Il cartello dalle dimensioni sopra specificate non potrà essere illuminato al neon o con qualsivoglia altro mezzo di illuminazione.

La richiesta di apposizione del cartello potrà essere formulata anche successivamente alla richiesta di affidamento.

Per tutti gli affidamenti è vietata qualsiasi attività a scopo di lucro ad eccezione di quelli eventualmente disciplinate da affidamento con bando pubblico.

ARTICOLO 8 PARTECIPAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

1. La partecipazione dell'Amministrazione Comunale è limitata essenzialmente alla messa a disposizione di aree verdi pubbliche secondo gli elenchi pubblicati.
2. Rimane a carico dell'Amministrazione Comunale, la responsabilità, per danni a cose e persone e nei confronti di terzi, derivanti dalla connotazione di area verde pubblica e dalla titolarità dell'area.
3. E' esclusa l'erogazione di risorse finanziarie finalizzate a remunerare a qualsiasi titolo le prestazioni lavorative rese dal soggetto affidatario.
4. L'Amministrazione Comunale, nel favorire l'interesse dei cittadini verso forme di collaborazione volontarie a tutela dell'ambiente urbano, promuove iniziative e riunioni rivolte alla cittadinanza o al soggetto adottante coinvolto nei singoli interventi.

ARTICOLO 9 DURATA E RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE DI AFFIDAMENTO

1. La durata della convenzione per l'affidamento delle aree verdi pubbliche non può superare tre anni, decorrenti dall'atto di sottoscrizione, si rinnova per ulteriori successivi tre anni se non viene inoltrata disdetta tre mesi precedenti alla naturale scadenza della stessa e può essere rinnovata a seguito di espressa richiesta scritta da presentarsi all'ufficio tecnico competente, almeno 90 giorni prima della scadenza e rilasciata, previo parere degli stessi Uffici, attraverso comunicazione scritta al soggetto affidatario.
2. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di revoca in ogni momento della Convenzione, per ragioni di interesse pubblico, per cambio di destinazione o per modificazioni dell'area data in affidamento.
3. La mancata ottemperanza alle disposizioni contenute nel presente Regolamento, il mancato rispetto delle conseguenti richieste dell'Amministrazione Comunale (come da art. 7 n. 7), nonché il mancato rispetto delle prescrizioni indicate in Convenzione, comporta l'immediata decadenza della convenzione stessa.
4. Il soggetto affidatario può recedere in ogni momento dalla convenzione previa comunicazione scritta che dovrà pervenire all'ufficio tecnico competente, con un anticipo di almeno 30 giorni.
5. Eventuali interventi pubblici o di enti erogatori di servizio per sistemazione e/o manutenzione di impianti o servizi/sottoservizi non comportano sospensione della convenzione la cui durata resta immutata, la risistemazione dell'area sarà a carico degli Enti erogatori di servizi che hanno disposto gli interventi.

ARTICOLO 10 RESPONSABILITÀ

Fatto salvo quanto disposto all'art. 9, comma 2, il soggetto affidatario, per la gestione delle aree verdi, si assume la responsabilità per danni a persone o cose imputabili a difetti di realizzazione degli interventi di gestione o manutenzione e da quelli derivanti dall'esecuzione di tutto quanto previsto dalla Convenzione.

ARTICOLO 11
CLAUSOLE INTERPRETATIVE

1. Allo scopo di agevolare la collaborazione tra amministrazione e cittadini, le disposizioni del presente regolamento devono essere interpretate ed applicate nel senso più favorevole alla possibilità per i cittadini di concorrere alla cura ed alla rigenerazione delle aree pubbliche a verde.
2. L'applicazione delle presenti disposizioni risulta funzionale alla effettiva collaborazione con i cittadini attivi a condizione che i soggetti chiamati ad interpretarle per conto del Comune esercitino la responsabilità del proprio ufficio con spirito di servizio verso la comunità e che tale propensione venga riscontrata in sede di valutazione.

ARTICOLO 12
CONTENZIOSO E FORO COMPETENTE

1. Ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla interpretazione, esecuzione e responsabilità derivante dall'esecuzione della Convenzione, che non comporti decadenza della Convenzione medesima, viene definita in via conciliativa tra le parti.
 2. In caso di mancata conciliazione, le parti convengono di designare quale foro esclusivamente competente il Foro di Catania.
-



COMUNE DI SANTA VENERINA
Provincia di Catania

CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DI SPAZI A VERDE PUBBLICO SENZA FINI DI LUCRO

Il giorno del mese di dell’anno, in Santa Venerina presso la sede comunale sita in Piazza regina Elena n°1 tra il Comune di Santa Venerina , rappresentato da _____ nella sua qualità di responsabile area IV - Tecnica ;
e il sig. (in proprio o nella qualità di legale rappresentante del) da qui innanzi denominata “affidataria”
nato a il residente in
alla via/piazza n.....
C.F.: P.I.

PREMESSO

- che l’Amministrazione Comunale considera il verde pubblico un Bene Comune da tutelare ed è sua intenzione favorire la partecipazione diretta, senza fini di lucro, dei cittadini alla cura e al decoro della città;
- che con Deliberazione del C.C . n. ____ del _____ 2015, ha approvato il regolamento comunale per l’affidamento in favore di soggetti privati o pubblici della manutenzione ovvero della sistemazione e manutenzione di aree a verde pubblico di proprietà del Comune di Santa Venerina,
- che è stato pubblicato un avviso pubblico per pubblicizzare quanto deciso e accogliere le richieste della cittadinanza;
- che la proposta del Signor/ della Società/ della Associazione/altro, che fa parte integrante della presente convenzione, è stata accolta dopo essere stata esaminata dal settore tecnico ;
- che con tale proposta è stato richiesto l’affido della seguente area a verde pubblico di proprietà comunale, ubicata in Via/Piazza
per una estensione di mq., nel rispetto delle condizioni contenute nel presente atto, delle disposizioni di legge e regolamentari in materia di verde pubblico e delle prescrizioni contenute nel parere tecnico preventivo formulato dagli Uffici del Comune di Santa Venerina ;

**TUTTO CIO PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

Art. 1

Le premesse fanno parte integrante del presente atto.

Art. 2

Il Comune di Santa Venerina , come sopra rappresentato, affida alla parte qui costituita l’area a verde pubblico di proprietà comunale sita in Via/Piazza
con estensione mq. per la durata di

Il suddetto periodo potrà essere rinnovato, per ugual periodo, previa richiesta ed a seguito di specifica Determinazione del responsabile dell’area IV Tecnica .

Tale affido non esclude in alcun modo la possibilità di interventi del personale comunale nelle attività a svolgersi sull’area sopra descritta laddove se ne verifichi la necessità. Le attività connesse all’affidamento non sono in ogni caso da intendersi quali prestazioni fornite da imprese su incarico del Comune.

Art. 3

La parte affidataria, come sopra rappresentata, accetta l'affidamento dell'area descritta al precedente art. 2 e si impegna ad eseguire sulla stessa area a verde le attività nel rispetto del programma di manutenzione concordato con il Settore tecnico, allegato al presente atto, ovvero del progetto di riqualificazione e manutenzione approvato dal Responsabile e dal personale del Settore tecnico.

La parte si impegna, fin d'ora, a rispettare tutte le condizioni e prescrizioni che verranno stabilite dai regolamenti comunali in materia approvati successivamente alla sottoscrizione del presente atto.

Art. 4

La manutenzione ovvero la riqualificazione e la manutenzione dell'area, sarà effettuata a totale cura e spese della parte affidataria, anche sulla base di apposite prescrizioni tecniche fornite dagli uffici, e compresi gli oneri relativi ad eventuali allacciamenti di rete.

È consentito a titolo gratuito l'uso degli impianti di irrigazione, limitatamente all'innaffiamento della vegetazione.

Art. 5

La parte affidataria si impegna ad osservare, in fase di realizzazione e manutenzione delle opere, le vigenti normative in materia di sicurezza. L'area a verde resterà destinata ad uso pubblico.

Art. 6

Le aree a verde dovranno essere conservate nelle migliori condizioni di manutenzione e con la massima diligenza. Le stesse sono date in consegna alla parte con quanto contengono in strutture, attrezzature, manufatti, impianti e quant'altro presente all'atto della firma dell'accordo di affidamento. All'atto della consegna materiale dell'area sarà redatto con il responsabile dell'area tecnica un verbale sulla consistenza e lo stato degli arredi, delle opere e delle piante.

Ogni variazione, innovazione, eliminazione o addizione relativa al progetto presentato dovrà essere autorizzata preliminarmente dal Settore ed ottenere i necessari pareri dagli Uffici competenti.

Art. 7

Il Comune di Santa Venerina, a mezzo dei tecnici eseguirà periodici sopralluoghi per verificare lo stato dell'area a verde e si riserva la facoltà di richiedere, se del caso, l'esecuzione dei lavori ritenuti necessari e il rifacimento e/o completamento di quelli non eseguiti a regola d'arte, sempre nei limiti del programma di manutenzione ovvero di riqualificazione e manutenzione approvato.

Durante l'esecuzione dei lavori di sistemazione, manutenzione e riqualificazione dovranno essere rispettate le normative di salvaguardia degli alberi e non dovranno essere provocati danni alle strutture, in caso contrario la parte affidataria dovrà provvedere al ripristino e/o alla sostituzione delle strutture danneggiate con materiali identici a quelli compromessi, secondo l'indicazione del personale del Settore tecnico.

Art. 8

L'autorizzazione può essere sospesa dal dirigente del Settore tecnico, senza alcun indennizzo e senza possibilità della parte affidataria di instaurare un contraddittorio con l'Amministrazione, per provvedimenti dell'Amministrazione Comunale a seguito di contingibili, temporanee e sopravvenute necessità di interesse pubblico.

L'autorizzazione può essere revocata senza indennizzo nei seguenti casi:

- a) per provvedimenti dell'Amministrazione Comunale a seguito di contingibili e sopravvenute necessità di interesse pubblico non temporanee;
- b) previa diffida, per alterazione o danneggiamento dello stato dei luoghi. In tale ipotesi, a fronte dell'inottemperanza al ripristino di cui al precedente art. 7, il Comune provvede ad eseguire le opere necessarie al ripristino in danno alla parte affidataria;
- c) previa diffida, per mancata ottemperanza al progetto di sistemazione dell'area a verde o al programma di manutenzione come autorizzato;
- d) quando venga inibito, limitato, o comunque ostacolato, in qualsiasi modo, l'uso dell'area a verde da parte del pubblico.

Il responsabile dell'area IV- tecnica che ha rilasciato il provvedimento di affidamento potrà inoltre disporre la decadenza dal medesimo, senza indennizzo e previa diffida, quando l'affidatario contravvenga a disposizioni generali o speciali di legge, di regolamenti o disciplinari comunali, compreso il presente, ed alle prescrizioni del suddetto provvedimento di affidamento. L'affidatario

potrà recedere anticipatamente dall'accordo di affidamento dando preavviso scritto al Settore tecnico con un anticipo di almeno 30 giorni.

Art. 9

Vista la richiesta e la dimensione dell'area oggetto dell'affidamento, si autorizza il posizionamento di n. cartelli con la dicitura
È fatto divieto per l'affidatario di cedere a terzi l'autorizzazione al posizionamento del cartello contenuta nel presente articolo.

Art. 10

Il soggetto affidatario, per la gestione delle aree verdi, si assume la responsabilità per danni a persone o cose imputabili a difetti di realizzazione degli interventi di gestione o manutenzione e da quelli derivanti dall'esecuzione di tutto quanto previsto dalla Convenzione.

Il soggetto affidatario deve sempre operare nel rispetto delle normative di prevenzione degli infortuni e di tutela della pubblica incolumità.

Rimane a carico dell'Amministrazione Comunale la responsabilità per danni a cose e persone e nei confronti di terzi derivanti dalla connotazione di area verde pubblica e dalla titolarità dell'area stessa.

È esclusa l'erogazione di risorse finanziarie finalizzate a remunerare a qualsiasi titolo le prestazioni lavorative rese dal soggetto affidatario.

Art. 11

Contestualmente alla sottoscrizione del presente accordo la parte comunica che l'area a verde verrà presa in consegna ed i lavori avranno inizio a far data dal

Per quanto non precisato dal presente accordo saranno applicate le norme di legge ed i regolamenti comunali vigenti o adottati nel periodo di vigenza dell'affidamento.

Art. 12

Ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla interpretazione, esecuzione e responsabilità derivante dall'esecuzione della presente Convenzione, che non comporti decadenza della Convenzione medesima, viene definita in via conciliativa tra le parti.

In caso di mancata conciliazione, le parti convengono di designare quale foro esclusivamente competente il Foro di Catania .

Per il Comune

Il Responsabile del P.O.IV tecnica

Per la Parte

Il Sig. _____

La parte affidataria approva espressamente ai sensi dell'articolo 1341 c.c., le clausole contenute negli articoli 3, 8, 9, 10 e 12 della presente convenzione.

Per la parte

Il Signor _____



COMUNE DI SANTA VENERINA
Provincia di Catania

**REGOLAMENTO PER L'ADOZIONE DA PARTE DI
SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI DI SPAZI DESTINATI
A VERDE PUBBLICO**

Santa Venerina Settembre 2015

Il sottoscritto ing. A. Anicich
RESPONSABILE ANTE TECNICA
ESPRIME PARERE FAVORABILE
SOTTO IL PROPRIO PECCHIO.

REGOLAMENTO PER L'ADOZIONE DA PARTE DI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI DI SPAZI DESTINATI A VERDE PUBBLICO

Articolo 1 - Finalità

Articolo 2 - Oggetto e disciplina

Articolo 3 - Aree ammesse

Articolo 4 - Soggetti ammessi

Articolo 5 - Interventi ammessi

Articolo 6 - Richiesta di adozione

Articolo 7 - Oneri e obblighi a carico dei soggetti adottanti

Articolo 8 - Partecipazione dell'Amministrazione Comunale

Articolo 9 - Durata e rilascio dell'autorizzazione di adozione

Articolo 10 - Responsabilità

Articolo 11 - Clausole interpretative

Articolo 12 - Contenzioso e foro competente

ARTICOLO 1 FINALITÀ

1. L'Amministrazione Comunale nella consapevolezza che il verde urbano si inserisce nel contesto più ampio di Bene Comune da tutelare e che per le sue molteplici funzioni (climatico ecologiche, urbanistiche, sociali) garantisce un miglioramento della qualità urbana, con il presente regolamento intende disciplinare l'adozione di aree e spazi verdi di proprietà pubblica da parte di cittadini, condomini, imprese, associazioni, istituzioni scolastiche, circoli terza età ed altri soggetti privati o pubblici che vi abbiano interesse, come meglio indicati all'art. 4 (soggetti ammessi), al fine di mantenere, conservare e migliorare le aree pubbliche già sistemate a verde dal Comune, secondo le destinazioni urbanistiche vigenti.

2. L'area a verde mantiene le funzioni ad uso pubblico, in base alle destinazioni previste dagli strumenti urbanistici vigenti. L'Amministrazione Comunale si avvarrà per quanto concerne gli aspetti operativi di applicazione del regolamento dei propri organi tecnici ed amministrativi.

3. Gli Enti pubblici del territorio comunale potranno, mediante apposita convenzione, mettere a disposizione del Comune, ulteriori aree di proprietà pubblica per le finalità di cui al presente Regolamento.

ARTICOLO 2 OGGETTO E DISCIPLINA

1. L'adozione delle aree verdi prevede l'assegnazione ai soggetti individuati all'art. 4, di spazi ed aree verdi di proprietà comunale e nel rispetto della normativa vigente.

2. L'adozione avverrà a mezzo di apposita convenzione sottoscritta tra le parti, denominata "Convenzione di adozione" con la quale i soggetti che ne abbiano fatto richiesta si impegnano a quanto previsto dal successivo art. 7.

3. L'area a verde mantiene le funzioni e le destinazioni previste dagli strumenti urbanistici vigenti.

4. E' vietata qualsiasi attività a scopo di lucro per tutti gli interventi ammessi dal presente Regolamento ad eccezione di quelle eventualmente disciplinate da affidamento con bando pubblico.

5. L'Amministrazione predispone iniziative idonee per assicurare la più ampia e diffusa conoscenza del presente Regolamento.

6. L'adozione dell'area a verde non potrà in alcun caso comportare inibizioni o limitazioni dell'uso dell'area da parte del pubblico ad eccezione di quelle eventualmente disciplinate da affidamento con bando pubblico.

ARTICOLO 3 AREE AMMESSE

1. Ai fini dell'adozione per spazi a verde pubblico si intendono le aree di proprietà comunale destinate a verde:

- Aiuole;
-
- Fioriere e aiuole mobili destinate all'arredo urbano, rotatorie e spartitraffico;
- Aree a verde di pertinenza dei plessi scolastici;
- Altri spazi a verde.
- Fioriere ed aiuole mobili donate dai privati o enti pubblici secondo le prescrizioni dettate dall'Amministrazione comunale.

2. L'elenco delle aree a verde pubblico disponibili per l'adozione in termini di sola manutenzione sarà approvato dalla Giunta Comunale e pubblicato unitamente al presente Regolamento sul portale del Comune e sarà reso pubblico mediante pubblicazione all'albo pretorio e nel sito istituzionale dell'Ente.

3. Gli elenchi di cui al precedente comma 2 non sono tassativi, pertanto il soggetto interessato può proporre di adottare delle aree a verde rientranti tra le tipologie indicate al comma 1 ma non comprese nei suddetti elenchi, di proprietà del Comune. Queste richieste saranno valutate dal Responsabile del competente Servizio del Comune .

4. L'elenco delle specie botaniche da indicare nei progetti di manutenzione delle aree di cui al successivo art. 5, sarà predisposto e reso pubblico a cura del Servizio gestione del verde pubblico del Comune. Detto elenco non è tassativo ma suscettibile di integrazioni, eventualmente proposte dai soggetti adottanti, previo parere positivo del Servizio.

ARTICOLO 4 SOGGETTI AMMESSI

1. Le aree e gli spazi indicati all'articolo precedente possono essere assegnate mediante adozione a:

- a. cittadini e residenti, come singoli ovvero costituiti in forma associata (associazioni, anche non riconosciute, circoli, comitati, condomini);
- b. organizzazioni di volontariato;
- c. istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, parrocchie, enti religiosi;
- d. soggetti giuridici ed operatori commerciali;
- e. istituzioni ed enti pubblici.

2. I soggetti diversi dai singoli cittadini, per ottenere l'adozione , devono indicare un proprio referente.

ARTICOLO 5 INTERVENTI AMMESSI

Le tipologie di intervento sulle aree verdi adottate possono comprendere:

la manutenzione ordinaria, cioè tutela igienica, pulizia e conferimento dei rifiuti solidi urbani, sfalcio periodico dei prati e relativo conferimento dei rifiuti organici; lavorazione del terreno ed eventuali concimazioni, semina prati, cura e sistemazione dei cespugli e delle siepi, annaffiatura e quant'altro necessario alla tutela, cura e manutenzione da definire in funzione delle caratteristiche e della tipologia dell'area verde.

ARTICOLO 6 RICHIESTA DI ADOZIONE

1. La richiesta di adozione deve essere presentata presso il Protocollo Generale del Comune, secondo lo schema "Richiesta di adozione", in cui è obbligatorio indicare il nominativo del referente per ottenere l'adozione.

2. Per richieste di intervento manutenzione ordinaria (art. 5), acquisito il parere dell'Area Tecnica, l'ufficio preposto predispone la convenzione e procede alla sottoscrizione della stessa, congiuntamente con il Dirigente del Servizio Tecnico e con l'adottante, tenuto conto dei seguenti criteri:

- ordine temporale di presentazione delle domande,
- completezza della documentazione,
- qualità dell'intervento ,
- rispondenza alle finalità del Regolamento.

3. L'adozione si realizza attraverso la stipula di una convenzione fra il soggetto adottante e il Comune.
5. La proposta di adozione deve essere corredata dalla necessaria documentazione in relazione alla tipologia dell'intervento di manutenzione ordinaria e precisamente:
 - I. rilievo fotografico dell'area oggetto di intervento;
 - II. piano di manutenzione con il dettaglio delle operazioni che si intendono realizzare;
6. Tutte le soluzioni tecniche previste dalla proposta devono essere pienamente compatibili con le vigenti normative a livello nazionale, regionale e comunale.
7. Il progetto di manutenzione dell'area data in adozione deve rispondere ai requisiti di razionalità, funzionalità ed armonizzazione con il contesto in cui è inserita e con il programma o le prescrizioni comunali; dovrà inoltre rispondere ai requisiti di compatibilità con l'interesse generale e di rispetto delle norme di circolazione e sicurezza stradale;
8. Gli interventi proposti non devono comportare la creazione di barriere architettoniche o elementi strutturali tali da pregiudicare la normale fruizione dell'area.

ARTICOLO 7

ONERI E OBBLIGHI A CARICO DEI SOGGETTI ADOTTANTI

1. I soggetti adottanti prendono in consegna l'area/lo spazio pubblico impegnandosi, a titolo gratuito, alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 5; il tutto, con continuità e prestando la propria opera secondo quanto sottoscritto nell'apposita convenzione senza alterarne in alcun modo le finalità e le dimensioni.
2. Ogni variazione, innovazione, eliminazione o addizione, che non sia già contemplata nella richiesta di adozione, deve essere sottoposta all'attenzione del Servizio Gestione del verde ed essere preliminarmente autorizzata mediante comunicazione scritta al Comune. Tutte le soluzioni tecniche proposte, sia in termini agronomici che strutturali, devono essere pienamente compatibili con le normative vigenti.
3. L'area deve essere conservata nelle migliori condizioni di uso e con la massima diligenza.
4. Sono a carico del soggetto adottante la manutenzione ordinaria dell'area verde e la pulizia delle superfici delle aiuole.
5. È vietata qualsiasi attività che contrasti con l'uso dell'area e che determini discriminazione tra i cittadini utilizzatori della stessa. L'area rimane permanentemente destinata ad uso e funzioni previste dai regolamenti urbanistici vigenti.
6. È vietato l'utilizzo di diserbanti e antiparassitari, per tutti gli interventi di cui all'art. 5; qualunque intervento si dovesse rendere necessario dovrà essere preventivamente comunicato ed autorizzato dal Servizio competente.
7. Il Comune, a mezzo del Settore Tecnico, effettua sopralluoghi per verificare lo stato dei lavori di conservazione e manutenzione delle aree date in adozione, richiedendo, se del caso, l'esecuzione di quanto ritenuto necessario in attuazione della convenzione e della documentazione tecnica. In caso di inadempienza troveranno applicazione le disposizioni di cui all'art. 9 comma 3.
8. Impedimenti di qualsiasi natura che si frappongono all'esecuzione degli interventi di cui alla convenzione devono essere tempestivamente comunicati al Servizio competente, onde consentire l'adozione dei necessari interventi.
9. Il soggetto adottante è tenuto a salvaguardare gli impianti esistenti, anche di proprietà di altri soggetti, ed a consentire ogni intervento di manutenzione straordinaria o di rifacimento si rendesse necessario.
10. Il soggetto adottante deve farsi carico dell'assunzione di ogni responsabilità, civile e penale, per eventuali danni causati a terzi derivanti dall'esecuzione dei lavori di cui all'art. 5 o dalla cattiva manutenzione degli spazi assegnati in adozione. Il soggetto adottante

deve, inoltre, farsi carico di ogni responsabilità civile e penale, per eventuale infortunio ai privati che svolgono per conto di esso le attività previste dall'art. 5.

11. Il soggetto adottante deve sempre operare nel rispetto delle normative di prevenzione degli infortuni e di tutela della pubblica incolumità.

12. Tutto quanto autorizzato e introdotto e/o messo a dimora sullo spazio pubblico, a cura dell'adottante, si intende acquisito al patrimonio comunale ad eccezione delle strutture amovibili che, al termine della convenzione, devono essere rimosse.

13. E' consentita l'utilizzazione delle bocchette idriche e punti luce laddove esistenti; detta utilizzazione è autorizzata esclusivamente per le necessità derivanti dall'atto di Convenzione sottoscritto.

14. l'adottante, qualora ne faccia richiesta, può apporre a sua cura e spese un cartello indicante il logo del Comune di Santa Venerina e la dicitura "questa/o aiuola/spazio verde è adottata/o da" seguita dalla denominazione del soggetto adottante. E' fatto espresso divieto per l'adottante di cedere a terzi il cartello ovvero parte dello stesso per comunicazioni di natura commerciale. Il cartello indicante i dati dell'adottante, dovrà comunque rispettare le seguenti specifiche tecniche:

dimensione massima del cartello cm 50 (orizzontale) x 35 (verticale);

altezza massima del cartello, comprensivo della struttura di sostegno, cm 60 dal piano di calpestio interno all'area verde/suolo;

numero massimo 2 (due) cartelli per ogni 500 mq. di area affidata.

Il cartello dalle dimensioni sopra specificate non potrà essere illuminato al neon o con qualsivoglia altro mezzo di illuminazione.

La richiesta di apposizione del cartello potrà essere formulata anche successivamente alla richiesta di adozione.

Per tutte le adozioni è vietata qualsiasi attività a scopo di lucro ad eccezione di quelli eventualmente disciplinate da affidamento con bando pubblico.

ARTICOLO 8 PARTECIPAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

1. La partecipazione dell'Amministrazione Comunale è limitata essenzialmente alla messa a disposizione di aree verdi pubbliche secondo gli elenchi pubblicati.

2. Rimane a carico dell'Amministrazione Comunale, la responsabilità, per danni a cose e persone e nei confronti di terzi, derivanti dalla connotazione di area verde pubblica e dalla titolarità dell'area.

3. E' esclusa l'erogazione di risorse finanziarie finalizzate a remunerare a qualsiasi titolo le prestazioni lavorative rese dal soggetto affidatario.

4. L'Amministrazione Comunale, nel favorire l'interesse dei cittadini verso forme di collaborazione volontarie a tutela dell'ambiente urbano, promuove iniziative e riunioni rivolte alla cittadinanza o al soggetto adottante coinvolto nei singoli interventi.

5. Alla convenzione e al verbale di consegna si allega documentazione fotografica dell'area oggetto di adozione.

ARTICOLO 9 DURATA E RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE DELL'ADOZIONE

1. La durata della convenzione di adozione delle aree verdi pubbliche non può superare tre anni, decorrenti dall'atto di sottoscrizione, si rinnova per ulteriori successivi tre anni e può essere rinnovata a seguito di espressa richiesta scritta da presentarsi all'ufficio tecnico competente, almeno 30 giorni prima della scadenza e rilasciata, previo parere degli stessi Uffici, attraverso comunicazione scritta al soggetto adottante.

2. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di revoca in ogni momento della Convenzione, per ragioni di interesse pubblico, per cambio di destinazione o per modificazioni dell'area data in adozione.

3. La mancata ottemperanza alle disposizioni contenute nel presente Regolamento, il mancato rispetto delle conseguenti richieste dell'Amministrazione Comunale (come da art. 7 n. 7), nonché il mancato rispetto delle prescrizioni indicate in Convenzione, comporta l'immediata decadenza della convenzione stessa.

4. Il soggetto adottante può recedere in ogni momento dalla convenzione previa comunicazione scritta che dovrà pervenire all'ufficio tecnico competente, con un anticipo di almeno 90 (novanta) giorni.

5. Eventuali interventi pubblici o di enti erogatori di servizio per sistemazione e/o manutenzione di impianti o servizi/sottoservizi non comportano sospensione della convenzione la cui durata resta immutata, la risistemazione dell'area sarà a carico degli Enti erogatori di servizi che hanno disposto gli interventi.

ARTICOLO 10 RESPONSABILITÀ

Fatto salvo quanto disposto all'art. 8, comma 2, il soggetto adottante, per la gestione delle aree verdi, si assume la responsabilità per danni a persone o cose imputabili a difetti di realizzazione degli interventi di gestione o manutenzione e da quelli derivanti dall'esecuzione di tutto quanto previsto dalla Convenzione.

ARTICOLO 11 CLAUSOLE INTERPRETATIVE

1. Allo scopo di agevolare la collaborazione tra amministrazione e cittadini, le disposizioni del presente regolamento devono essere interpretate ed applicate nel senso più favorevole alla possibilità per i cittadini di concorrere alla cura ed alla rigenerazione delle aree pubbliche a verde.

2. L'applicazione delle presenti disposizioni risulta funzionale alla effettiva collaborazione con i cittadini attivi a condizione che i soggetti chiamati ad interpretarle per conto del Comune esercitino la responsabilità del proprio ufficio con spirito di servizio verso la comunità e che tale propensione venga riscontrata in sede di valutazione.

ARTICOLO 12 CONTENZIOSO E FORO COMPETENTE

1. Ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla interpretazione, esecuzione e responsabilità derivante dall'esecuzione della Convenzione, che non comporti decadenza della Convenzione medesima, viene definita in via conciliativa tra le parti.

2. In caso di mancata conciliazione, le parti convengono di designare quale foro esclusivamente competente il Foro di Catania.

.....



COMUNE DI SANTA VENERINA
Provincia di Catania

CONVENZIONE PER L'ADOZIONE DI SPAZI A VERDE PUBBLICO

Il giorno del mese di dell'anno, in Santa Venerina presso la sede comunale sita in Piazza regina Elena n°1 tra il Comune di Santa Venerina , rappresentato da _____ nella sua qualità di responsabile area IV - Tecnica ;
e il sig. (in proprio o nella qualità di legale rappresentante del) da qui innanzi denominata "adottante"
nato a il residente in
alla via/piazza n.....
C.F.: P.I.

PREMESSO

- che l'Amministrazione Comunale considera il verde pubblico un Bene Comune da tutelare ed è sua intenzione favorire la partecipazione diretta, senza fini di lucro, dei cittadini alla cura e al decoro della città;
- che con Deliberazione del C.C . n. ____ del _____ 2015, ha approvato il regolamento comunale per l'adozione in favore di soggetti privati o pubblici della manutenzione ordinaria di aree a verde pubblico di proprietà del Comune di Santa Venerina,
- che è stato pubblicato un avviso pubblico per pubblicizzare quanto deciso e accogliere le richieste della cittadinanza;
- che la proposta del Signor/ della Società/ della Associazione/altro, che fa parte integrante della presente convenzione, è stata accolta dopo essere stata esaminata dal settore tecnico ;
- che con tale proposta è stato richiesto l'adozione della seguente area a verde pubblico di proprietà comunale, ubicata in Via/Piazza per una estensione di mq., nel rispetto delle condizioni contenute nel presente atto, delle disposizioni di legge e regolamentari in materia di verde pubblico e delle prescrizioni contenute nel parere tecnico preventivo formulato dagli Uffici del Comune di Santa Venerina ;

TUTTO CIO PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

Le premesse fanno parte integrante del presente atto.

Art. 2

Il Comune di Santa Venerina , come sopra rappresentato, concede in adozione alla parte qui costituita l'area a verde pubblico di proprietà comunale sita in Via/Piazza con estensione mq. per la durata di

Il suddetto periodo potrà essere rinnovato, per ugual periodo, previa richiesta ed a seguito di specifica Determinazione del responsabile dell'area IV Tecnica .

Tale adozione non esclude in alcun modo la possibilità di interventi del personale comunale nelle attività a svolgersi sull'area sopra descritta laddove se ne verifichi la necessità. Le attività connesse all'adozione non sono in ogni caso da intendersi quali prestazioni fornite da imprese su incarico del Comune.

Art. 3

L'adottante, come sopra rappresentata, accetta di adottare dell'area descritta al precedente art. 2 e si impegna ad eseguire sulla stessa area a verde le attività nel rispetto del programma di manutenzione ordinaria concordato con il Settore tecnico, allegato al presente atto,

La parte si impegna, fin d'ora, a rispettare tutte le condizioni e prescrizioni che verranno stabilite dai regolamenti comunali in materia approvati successivamente alla sottoscrizione del presente atto.

Art. 4

La manutenzione dell'area a verde sarà effettuata a totale cura e spese dell'adottante, anche sulla base di apposite prescrizioni tecniche fornite dagli uffici, e compresi gli oneri relativi ad eventuali allacciamenti di rete.

È consentito a titolo gratuito l'uso degli impianti di irrigazione, punti luce, limitatamente all'innaffiamento della vegetazione e/o illuminazione dell'area a verde.

Art. 5

L'adottante si impegna ad osservare, in fase di realizzazione e manutenzione delle opere, le vigenti normative in materia di sicurezza. L'area a verde resterà destinata ad uso pubblico.

Art. 6

Le aree a verde dovranno essere conservate nelle migliori condizioni di manutenzione e con la massima diligenza. Le stesse sono date in consegna alla parte con quanto contengono in strutture, attrezzature, manufatti, impianti e quant'altro presente all'atto della firma dell'accordo di adozione. All'atto della consegna materiale dell'area sarà redatto con il responsabile dell'area tecnica un verbale sulla consistenza e lo stato degli arredi, delle opere e delle piante ed allegata documentazione fotografica.

Ogni variazione, innovazione, eliminazione o addizione relativa al progetto presentato dovrà essere autorizzata preliminarmente dal Settore ed ottenere i necessari pareri dagli Uffici competenti.

Art. 7

Il Comune di Santa Venerina, a mezzo dei tecnici eseguirà periodici sopralluoghi per verificare lo stato dell'area a verde e si riserva la facoltà di richiedere, se del caso, l'esecuzione dei lavori ritenuti necessari e il rifacimento e/o completamento di quelli non eseguiti a regola d'arte, sempre nei limiti del programma di manutenzione ordinaria approvato.

Durante l'esecuzione dei lavori di manutenzione dovranno essere rispettate le normative di salvaguardia degli alberi e non dovranno essere provocati danni alle strutture, in caso contrario la parte affidataria dovrà provvedere al ripristino e/o alla sostituzione delle strutture danneggiate con materiali identici a quelli compromessi, secondo l'indicazione del personale del Settore tecnico.

Art. 8

L'autorizzazione può essere sospesa dal dirigente del Settore tecnico, senza alcun indennizzo e senza possibilità dell'adottante di instaurare un contraddittorio con l'Amministrazione, per provvedimenti dell'Amministrazione Comunale a seguito di contingibili, temporanee e sopravvenute necessità di interesse pubblico.

L'autorizzazione può essere revocata senza indennizzo nei seguenti casi:

- a) per provvedimenti dell'Amministrazione Comunale a seguito di contingibili e sopravvenute necessità di interesse pubblico non temporanee;
- b) previa diffida, per alterazione o danneggiamento dello stato dei luoghi. In tale ipotesi, a fronte dell'inottemperanza al ripristino di cui al precedente art. 7, il Comune provvede ad eseguire le opere necessarie al ripristino in danno all'adottante;
- c) previa diffida, per mancata ottemperanza al progetto di manutenzione dell'area a verde come autorizzato;
- d) quando venga inibito, limitato, o comunque ostacolato, in qualsiasi modo, l'uso dell'area a verde da parte del pubblico.

Il responsabile dell'area IV- tecnica che ha rilasciato il provvedimento di affidamento potrà inoltre disporre la decadenza dal medesimo, senza indennizzo e previa diffida, quando l'adottante contravvenga a disposizioni generali o speciali di legge, di regolamenti o disciplinari comunali, compreso il presente, ed alle prescrizioni del suddetto provvedimento di adozione.

L'adottante potrà recedere anticipatamente dall'accordo di affidamento dando preavviso scritto al Settore tecnico con un anticipo di almeno 90 (novanta) giorni.

Art. 9

Vista la richiesta e la dimensione dell'area oggetto di adozione , si autorizza il posizionamento di n. cartelli con la dicitura

È fatto divieto per l'adottante di cedere a terzi l'autorizzazione al posizionamento del cartello contenuta nel presente articolo.

Art. 10

Il soggetto adottante , per la gestione delle aree verdi, si assume la responsabilità per danni a persone o cose imputabili a difetti di realizzazione degli interventi di gestione o manutenzione e da quelli derivanti dall'esecuzione di tutto quanto previsto dalla Convenzione.

Il soggetto adottante deve sempre operare nel rispetto delle normative di prevenzione degli infortuni e di tutela della pubblica incolumità.

Rimane a carico dell'Amministrazione Comunale la responsabilità per danni a cose e persone e nei confronti di terzi derivanti dalla connotazione di area verde pubblica e dalla titolarità dell'area stessa.

È esclusa l'erogazione di risorse finanziarie finalizzate a remunerare a qualsiasi titolo le prestazioni lavorative rese dal soggetto adottante.

Art. 11

Contestualmente alla sottoscrizione del presente accordo la parte comunica che l'area a verde verrà presa in consegna ed i lavori avranno inizio a far data dal

Per quanto non precisato dal presente accordo saranno applicate le norme di legge ed i regolamenti comunali vigenti o adottati nel periodo di vigenza dell'affidamento.

Art. 12

Ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla interpretazione, esecuzione e responsabilità derivante dall'esecuzione della presente Convenzione, che non comporti decadenza della Convenzione medesima, viene definita in via conciliativa tra le parti.

In caso di mancata conciliazione, le parti convengono di designare quale foro esclusivamente competente il Foro di Catania .

Per il Comune

Il Responsabile del P.O.IV tecnica

Per la Parte

Il Sig. _____


La parte affidataria approva espressamente ai sensi dell'articolo 1341 c.c., le clausole contenute negli articoli 3, 8, 9, 10 e 12 della presente convenzione.


Per la parte

Il Signor _____

Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive per conferma.

Il Consigliere anziano
Sandra Patanè


Il Presidente
Giuseppe Grasso


Il Segretario comunale
Nerina Scandura


.....
Attestato di pubblicazione

Il presente verbale è stato pubblicato all'Albo comunale dal
per n. 15 giorni consecutivi col n..... del registro delle pubblicazioni.
Dalla residenza municipale.....

Il Messo Comunale

.....
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario, su conforme attestazione del messo, certifica che la presente deliberazione
è stata pubblicata all'Albo on line di questo Comune dal
a norma dell'art.11 della L.R. n. 44 del 3 dicembre 1991, modificato dall'art.127 comma 21 della L.R.
28.11.04, n. 17, e dell'art. 32 Legge 18.6.2009, n. 69 e che contro la stessa non furono presentati reclami.
Dalla residenza municipale, li.....

Il Segretario comunale

.....
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno

- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.12,comma 1)
- per essere stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi della L.R. 44/91.

Dalla residenza municipale

Il Segretario Comunale